



Comune di Guidizzolo
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI
E
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2017



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 Definizioni	pag. 3

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Articolo 4 Tipi particolari di occupazioni	pag. 4

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 Richiesta di occupazione	pag. 6
Articolo 6 Istruttoria della richiesta - Deposito cauzionale	pag. 6
Articolo 7 Rilascio concessione/autorizzazione	pag. 7
Articolo 8 Durata	pag. 8
Articolo 9 Titolarità della concessione	
Articolo 10 Obblighi dell'utente	pag. 8
Articolo 11 Diniego	pag. 9
Articolo 12 Occupazioni d'urgenza	pag. 9
Articolo 13 Occupazioni abusive	pag. 9
Articolo 14 Rinnovo della concessione, proroga e autorizzazione al subentro	pag. 10
Articolo 15 Rinuncia	pag. 10
Articolo 16 Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione	pag. 11
Articolo 17 Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione	pag. 11

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 Presupposto del Canone	pag. 13
Articolo 19 Soggetto passivo	pag. 13
Articolo 20 Criteri di determinazione del canone	pag. 13
Articolo 21 Classificazione delle strade, aree e piazze comunali	pag. 14



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 22 Tipologia di occupazione	pag. 14
Articolo 23 Criteri di determinazione delle superfici	pag. 14
Articolo 24 Tariffa base annua e valore economico dell'area	pag. 15
Articolo 25 Determinazione del canone	pag. 16
Articolo 26 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti da parte di aziende di erogazione pubblici servizi	pag. 17

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 Agevolazioni	pag. 18
Articolo 28 Riduzioni	pag. 18
Articolo 29 Esenzioni	pag. 18

**TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E
CONTENZIOSO**

Articolo 30 Modalità di riscossione e termini di pagamento	pag. 20
Articolo 31 Rateizzazioni	pag. 21
Articolo 32 Rimborsi	pag. 21
Articolo 33 Penalità	pag. 21
Articolo 34 Sanzioni	pag. 21
Articolo 35 Contenzioso	pag. 22

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 Disposizioni finali	pag. 23
---------------------------------	---------



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 52/1997, disciplina il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione.
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
- i criteri di determinazione del canone.
- le modalità di versamento e di riscossione.
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni.
- le penalità, le indennità, le sanzioni amministrative e i rimborsi.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività.
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta.
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo I

OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centrò abitato relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
3. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo di concessione e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, per le fiere e per l'esercizio e dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici.
3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici competenti.
4. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria.
5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora, da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata massima di 4 ore consecutive, determinate dalla sosta di veicoli per carico/ scarico merci o per l'effettuazione di



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

traslochi, operazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperti, a condizione che non rechino intralcio al traffico; è comunque necessario richiedere un permesso giornaliero con istanza da inoltrare al Responsabile del Servizio Tecnico.

7. Non è richiesta la concessione per gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per occupazioni occasionali e non superiori all'ora, a condizione che non rechino intralcio al traffico; è comunque necessario darne comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CAPO II
IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita istanza, **almeno 15 giorni prima dell'inizio occupazione**, al competente Ufficio dell'Ente, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. **L'istanza deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone**, tenuto conto di quanto disposto nel precedente art.4.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge e corredata dell'eventuale ricevuta di versamento a titolo di diritti di istruttoria che l'ufficio competente può stabilire, deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante e indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;

b) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione corredata di apposita planimetria;

c) misura della superficie dell'area, espressa in mq. o mt. lineari, di cui si richiede la concessione;

d) durata, frequenza e modalità d'uso dell'occupazione;

e) indicazione dell'attività per la quale viene richiesta l'occupazione;

f) impegno a comunicare all'ufficio concedente eventuali modifiche da apportare in corso d'opera;

g) impegno a comunicare le variazioni di indirizzo/domicilio.

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Articolo 6 - Istruttoria della richiesta - Deposito cauzionale

1. La domanda di occupazione è presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Guidizzolo ed è assegnata al Responsabile Servizio Tecnico il quale, sentito il Responsabile del relativo procedimento, intraprende la procedura istruttoria.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo, al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e collaborazione con il Servizio Tributi e con l'eventuale Concessionario per la riscossione competente, che a sua volta provvederanno a verificare che i soggetti cui è imposto un tributo non realizzino l'occupazione di suolo pubblico prima di ottenere l'atto di concessione.

4. Il Comune di Guidizzolo può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie,
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito da apposito Regolamento.

Lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi, alla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'inesistenza di danni.

Articolo 7 – Rilascio concessione/autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, dopo aver esperito l'istruttoria prevista per ogni specifica tipologia di concessione/autorizzazione, sulla base delle risultanze positive della stessa, comunica al richiedente l'esito positivo della richiesta e, successivamente provvede al rilascio della concessione acquisendo, preventivamente, la documentazione sotto indicata:

- eventuali nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri uffici;
- ricevuta di versamento dell'importo del canone dovuto;
- eventuale ricevuta del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria.

2. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5.
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione.
- c) la durata della concessione/autorizzazione, la frequenza dell'occupazione.
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura.

3. Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

4. Per le manifestazioni/spettacoli è obbligatorio acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.L.P.S. e, rispettare le disposizioni contenute nel vigente piano di zonizzazione acustica.

5. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente regolamento, è obbligatorio acquisire l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 9 della L. n. 337/68.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

6. Per le occupazioni del sottosuolo è necessaria una valutazione tecnica della tipologia di lavoro e una quantificazione dell'ammontare della spesa necessaria ad un eventuale ripristino dei luoghi.

Articolo 8 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è quello di effettiva occupazione. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativo il Responsabile del Servizio Tecnico può stabilirne una diversa durata, ad eccezione dei posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, per i quali si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.

Articolo 9 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.

2. E' ammesso il subentro in tutti i casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale: l'interessato dovrà produrre apposita domanda di voltura al Responsabile del Servizio Tecnico, contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato al soggetto cedente. Salvo caso di decesso, la suddetta domanda dovrà essere sottoscritta anche dal cedente della concessione. A seguito di tale domanda l'Ufficio Competente provvede a rilasciare un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.

4. Il subentrante per le occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta di subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il subentrante è tenuto al versamento per il periodo di validità dell'atto autorizzatorio, nel caso in cui il cedente non abbia provveduto ad effettuare i relativi versamenti.

5. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 10 – Obblighi dell'utente

1. Il concessionario risponde di tutti i danni, tranne quelli a lui non imputabili, che possono derivare per effetto dell'occupazione.

2. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare le seguenti condizioni:



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- a) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- b) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- d) custodire il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente;
- e) mantenere in condizioni di decoro, ordine pulizia l'area che occupa;
- f) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
- g) evitare intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- h) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, il bene occupato;
- i) esibire, a richiesta degli uffici competenti, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione, risarcendo, altresì, il Comune dei danni arrecati.

Articolo 11 – Diniego

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, dopo aver esperito l'istruttoria prevista per ogni specifica tipologia di concessione, sulla base delle risultanze negative della stessa, provvede al diniego della concessione.
2. Il provvedimento di diniego dell'istanza di occupazione spazi ed aree pubbliche deve contenere le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata negata la concessione.

Articolo 12 – Occupazioni d'urgenza

1. In casi di comprovata necessità e/o emergenza l'occupazione può essere effettuata prima di aver ottenuto l'atto di autorizzazione; in tal caso la concessione viene rilasciata a sanatoria, a condizione che l'occupante:
 - a) trasmetta comunicazione scritta via fax o mail, entro il primo giorno successivo non festivo al competente ufficio, che provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni di necessità e/o emergenza rilasciando apposito verbale con le eventuali prescrizioni a cui l'occupante dovrà attenersi;
 - b) adotti le misure di sicurezza in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
2. Nel caso in cui non vengano individuate le condizioni di necessità e/o emergenza, l'occupazione sarà considerata abusiva.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 13 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in misura superiore alla superficie assegnata con l'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.
3. In caso di occupazione abusiva il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, si provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'occupazione abusiva deve risultare da apposito verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da atto di accertamento da parte del Concessionario della Riscossione, in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone.

Articolo 14 – Rinnovo della concessione, proroga e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza con le modalità previste per ciascuna tipologia di occupazione. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per anno o per un periodo comunque inferiore a giorni 365. E' possibile richiedere il rinnovo o la proroga del provvedimento di concessione con le modalità previste per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Il titolare della concessione, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
3. Il titolare della concessione, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Nel caso in cui il rinnovo o proroga della concessione intervenga in un lasso di tempo durante il quale mutano le condizioni e/o i canoni, lo stesso deve soggiacere alle nuove prescrizioni.
5. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
6. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Articolo 15 - Rinuncia

1. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico deve presentare richiesta di rinuncia almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi competenti.

2. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia resta l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

3. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione già autorizzata dandone comunicazione scritta all'Ufficio comunale preposto. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento.

4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, ma non dà diritto al rimborso delle spese sostenute dal richiedente della concessione.

5. Nel caso in cui l'occupazione fosse in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Articolo 16 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore attribuisce il diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico comporta il diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
5. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
6. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Articolo 17 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.

1. La concessione viene inoltre revocata:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti.
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.
 - c) per violazione delle norme del presente regolamento relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario.
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
 - a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione.
 - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. La decadenza e la revoca di cui ai commi 1 e 2 non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, e non esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.



TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Capo I

CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 – Presupposto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati attrezzati.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree private adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:
 - a) atto negoziale;
 - b) procedimento espropriativo;
 - c) destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "dicatio ad patriam");
 - d) usucapione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate aree comunali i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
4. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 19 – Soggetto Passivo

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. La titolarità del provvedimento di concessione, per il quale è dovuto il relativo canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Articolo 20- Criteri di determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, aree e piazze, in ordine di importanza;



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- b) tipologia di occupazione
- c) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
- d) durata dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione sia all'attività svolta dal titolare della concessione od occupante di fatto, sia in relazione alle modalità di occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ad ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- f) tariffa base annua deliberata con apposito provvedimento di Giunta comunale.

2. Nel caso in cui l'occupazione abbia durata effettiva inferiore a quella dichiarata al momento della richiesta o della successiva modifica/integrazione, il titolare dell'atto di concessione ha diritto al rimborso delle somme versate in misura superiore, tramite apposita istanza. La dichiarazione di fine cessazione di occupazione farà fede come termine della fine occupazione se presentata entro 24 ore dal termine dichiarato.

Articolo 21 - Classificazione delle strade, aree e piazze comunali

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità del traffico pedonale e veicolare, come previsto dall'allegato "A" del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su più zone appartenenti a categorie diverse, il canone viene determinato in misura percentuale in relazione alla categoria di appartenenza.

Articolo 22 – Tipologia di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti :

CATEGORIA 1^a - Coefficiente 1,00

CATEGORIA 2^a - Coefficiente 0,80

Articolo 23 – Criteri di determinazione delle superfici

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare, omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.

4. Per il calcolo delle superfici tassabili si prendono in considerazione i seguenti criteri:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

- Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo effettuate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla lunghezza in metri lineari.
- Per le occupazioni del soprassuolo effettuate con tende, ombrelloni, ecc., la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo del maggior perimetro (apertura) del corpo sospeso nello spazio sovrastante, espressa in metri quadrati. Nel caso di contemporanea occupazione di suolo e soprassuolo (effettuata con manufatti coperti da tende, ombrelloni, ecc.), l'occupazione del soprassuolo va assoggettata al canone, limitatamente alla parte di superficie eccedente quella del suolo pubblico occupato nell'area sottostante.
- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari quali insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla dimensione dei cartelloni e mezzi pubblicitari (area della figura geometrica del cartello o mezzo pubblicitario). A tal fine non sono computabili i sostegni al suolo.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti

Per le occupazioni realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente alla intera area di servizio. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con strutture ed impianti di servizio.

3. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni effettuate con impalcature, ponteggi e altri manufatti, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, compresi gli apparati di protezione della pubblica incolumità previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 494/1996, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale moltiplicata per la sua profondità al suolo di tali strutture.

4. Occupazioni di aree di mercati attrezzati

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che hanno destinazione permanente alle attività mercatali. Per tali occupazioni la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

5. Occupazioni del suolo per gli spettacoli viaggianti

Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti da parte di soggetti appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante, quali quelli previsti dalla



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Legge 18 marzo 1968, n. 337, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 24 – Tariffa base annua e valore economico dell'area

1. La tariffa base per la determinazione del canone è determinata con apposito provvedimento della Giunta comunale, distintamente per la tipologia di occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo, su base annua per le occupazioni permanenti, su base giornaliera per le occupazioni temporanee.
2. Le tariffe di cui al precedente comma, deliberate entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, decorrono comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, a condizione che siano deliberate entro il termine di approvazione del bilancio. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. I coefficienti di valutazione economica, moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti nell'allegato "B" e saranno rideterminati con provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 25 – Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Esso è determinato moltiplicando la tariffa base annua per il coefficiente di valutazione economica e moltiplicando l'importo così determinato per la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica stabilito in base all'orario giornaliero. L'importo così determinato è moltiplicato per i giorni di cui si richiede la concessione o la autorizzazione e la superficie di occupazione che è espressa in metri quadrati o lineari;
3. Per la concessione giornaliera di posteggi del mercato ambulante, temporaneamente non occupati dai titolari di concessione, in favore di soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (c.d. spuntisti), l'ammontare del canone giornaliero è calcolato nella stessa misura rispetto a quello dovuto per l'occupazione del posteggio stesso.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Articolo 26 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti da parte di
aziende di erogazione pubblici servizi**

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo di utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,7869 per ciascun utente (Comune di Guidizzolo al 31.12.2016 n. 6079). In ogni caso il canone complessivo dovuto non può essere inferiore a € 516,46. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Anche per l'individuazione delle utenze si fa riferimento al 31/12. dell'anno precedente.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Capo II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di superficie superiore ai 3000 mq, la superficie è calcolata in ragione del 12% e non si applicano le riduzioni previste dalla lettera c) dell'articolo 28.
3. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 28 - Riduzioni

1. Il canone è ridotto:
 - a) del 50% per le occupazioni realizzate mediante il patrocinio del Comune di Guidizzolo, non aventi natura economica;
 - b) del 70% per le occupazioni realizzate da società interamente partecipate dal Comune di Guidizzolo;
 - c) del 90% per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, limitatamente alla superficie eccedente i 1.000 mq/ml.

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, Regioni, Province, dai Comuni e loro consorzi, nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 8 ore, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - c) le occupazioni effettuate in esecuzione di lavori pubblici da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a). In tal caso,



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

l'Ente committente è tenuto a comunicare all'Ufficio tecnico comunale, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupazione. Per usufruire dell'esclusione dal canone l'occupazione non deve eccedere il periodo di tempo concordato con il committente per la durata dei lavori pubblici;

- d) le occupazioni realizzate da Enti religiosi per l'esercizio del culto;
- e) le occupazioni realizzate direttamente per finalità sociali dalle ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. N. 460/1997;
- f) le occupazioni realizzate dalle associazioni di volontariato effettuate sotto il patrocinio ed autorizzate dal Comune;
- g) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune direttamente o in collaborazione con altri Enti, associazioni e/o privati che rivestano caratteristiche di natura sociale con il coinvolgimento dell'intera popolazione e che non presentino finalità di lucro o di guadagno personale;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività e ricorrenze religiose;
- i) le occupazioni effettuate con tabelle inerenti informazioni di pubblica utilità (orari dei servizi pubblici di trasporto, tabelle che interessano la circolazione stradale, ecc.), a condizione che non contengano avvisi e informazioni di natura pubblicitaria;
- j) occupazioni occasionali e non superiori all'ora, da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti;
- k) le occupazioni la cui superficie complessiva risulta inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) le occupazioni temporanee costituite da fiori e piante ornamentali poste all'esterno di negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, a condizione che non vengano collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- m) per occupazioni occasionali di durata massima di 4 ore consecutive, determinate dalla sosta di veicoli per carico/scarico merci o per l'effettuazione di traslochi, operazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e similari;
- n) occupazioni effettuate dai raccoglitori di farmaci scaduti e dai contenitori per la raccolta delle batterie esauste;
- o) le occupazioni con passi carrai;
- p) le occupazioni con allacciamenti fognari nonché con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- r) le occupazioni di suolo pubblico atte al recupero edilizio del centro storico al fine di promuovere il ri-uso del patrimonio edilizio esistente, sia degli immobili residenziali e loro pertinenze che degli edifici o strutture destinati ad attività economiche o sociali



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

quali negozi, piccole attività commerciali, artigianali e culturali. L'esenzione del canone riguarderà le occupazioni per i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;

ricadenti nel perimetro del centro storico individuato nel Piano di Governo del Territorio (PGT) come da planimetria allegata (Allegato C), ed in particolare riguarderà le parti di tessuto urbano edilizio storico identificate nelle seguenti zone:

Piazza Guglielmo Marconi;

Piazza Anna B. Pezzati;

Via Cesare Battisti;

Via Giovanni Chiassi;

Via Damiano Chiesa;

Via Circonvallazione;

Via Fontana;

Via Martiri della Libertà;

Via IV Novembre;

Via Virginia Rizzini;

Via Bruno Rodella;

Via Roma;

Via Nazario Sauro;

Via Solferino;

Via Slonghine;

Via Vittorio Veneto;

Vicolo Orti;

Vicolo Volto.

Al fine dell'esenzione del canone il richiedente dovrà indicare tale circostanza nell'apposito modello di richiesta di occupazione suolo pubblico da presentarsi al Servizio Tecnico.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO IV
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE
SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30 – Modalità di riscossione e termini di pagamento

1. La Riscossione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche dovrà seguire le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il pagamento del canone può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) a mezzo di appositi conti correnti postali;
 - c) tramite le eventuali procedure informatizzate predisposte dal Comune.
3. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato al momento della comunicazione di esito positivo dell'Istanza da parte dei competenti uffici comunali, prima del rilascio dell'atto di concessione ed è condizione per il rilascio dell'atto di concessione stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione.
6. Per le aziende di erogazione dei pubblici servizi il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Per le occupazioni permanenti, relativamente alle annualità successive a quella di rilascio della concessione, il canone, se di ammontare superiore a €. 2.000,00, può essere corrisposto in n. 4 rate trimestrali di pari importo senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze: 31/1 – 30/04 – 31/07 – 31/10; l'ultima rata non può essere versata oltre il termine di scadenza della concessione.
8. Per le occupazioni effettuate dagli ambulanti che esercitano l'attività nei mercati settimanali, il pagamento del canone può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo senza applicazioni di interessi.
10. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione temporanea e permanente se di importo inferiore ad € 3,00.



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 31 - Rateizzazioni

1. Le rateizzazioni si applicano con le stesse disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
2. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.

Articolo 32 - Rimborsi.

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'Ufficio Tributi. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore ad euro 5,16.

Articolo 33 - Penalità.

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è dovuta una penalità pari al 25% dell'ammontare del canone dovuto. Se il ritardo è contenuto nel termine di 10 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.
2. Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti comporta la revoca della concessione e costituisce elemento di valutazione in caso di successive richieste di occupazione.

Articolo 34 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria prevista all'art. 16, comma 1 della legge 16/01/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000, nella misura da 25,00 € a 500,00 € e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 13, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al 1° comma, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lett g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale.

3. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Articolo 35 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2017**. Da tale data è abrogato il Regolamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 20.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
AREE E PIAZZE COMUNALI (ALLEGATO A)**

N. ORD.	CODICE VIA	DENOMINAZIONE		CATEGORIA
1	1	ACQUA CHE CORRE	Via	PRIMA
2	2	EMILIO ALESSANDRINI	Via	PRIMA
3	3	DANTE ALIGHIERI	Via	PRIMA
4	4	GIUSEPPE AMADORI	Via	PRIMA
5	5	CESARE BATTISTI	Via	PRIMA
6	6	BERTESE	Via	PRIMA
7	7	IVANOE BONOMI	Via	PRIMA
8	9	CAMPO CAMARINONE	Via	PRIMA
9	10	Prof. CARLO CASALEGNO	Via	PRIMA
10	11	C.B.CONTE DI CAVOUR	Via	PRIMA
11	12	PER CAVRIANA	Strada	PRIMA
12	14	GIOVANNI CHIASSI	Via	PRIMA
13	15	DAMIANO CHIESA	Via	PRIMA
14	16	CIRCONVALLAZIONE	Via	PRIMA
15	17	DEL COMBATTENTE	Via	PRIMA
16	18	DELLA COSTITUZIONE	Via	PRIMA
17	19	BENEDETTO CROCE	Via	PRIMA
18	20	SALVO D'ACQUISTO	Via	PRIMA
19	21	GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	Via	PRIMA
20	22	DONATORI DI SANGUE	Via	PRIMA
21	23	HENRI DUNANT	Via	PRIMA
22	24	EUROPA	Viale	PRIMA
23	25	VITTORINO DA FELTRE	Via	PRIMA
24	26	FABIO FILZI	Via	PRIMA
25	28	GIUSEPPE GARIBALDI	Via	PRIMA
26	29	VINCENZO GITTI	VIA	PRIMA
27	30	GOITO	Via	PRIMA
28	31	DEI GONZAGA	Via	PRIMA
29	32	ANTONIO GRAMSCI	Via	PRIMA
30	33	MICHELE GRASSI	Via	PRIMA
31	34	LEVANTIO DA G.	Via	PRIMA
32	35	ANDREA MANTEGNA	Via	PRIMA
33	36	GUGLIELMO MARCONI	Piazzale	PRIMA
34	37	MARTIRI DELLA LIBERTA'	Viale	PRIMA
35	38	GIACOMO MATTEOTTI	Via	PRIMA
36	39	GIUSEPPE MAZZINI	Via	PRIMA
37	40	DON PRIMO MAZZOLARI	Via	PRIMA
38	41	MONACI OLIVETANI	Via	PRIMA
39	42	ALDO MORO	Largo	PRIMA
40	44	FRANCESCO MUTTI	Piazza	PRIMA
41	45	TAZIO NUVOLARI	Via	PRIMA
42	46	ORTI	Vicolo	PRIMA
43	47	ANNA B.PEZZATI	Piazza	PRIMA
44	48	QUAGLIARA	Localita'	PRIMA
45	49	IV NOVEMBRE	Via	PRIMA
46	50	DELLA REPUBBLICA	Via	PRIMA
47	51	DELLA RESISTENZA	Via	PRIMA
48	52	C. VIRGINIA RIZZINI	Via	PRIMA
49	53	BRUNO RODELLA	Via	PRIMA
50	54	ROMA	Via	PRIMA
51	55	GUIDO ROSSA	Via	PRIMA

108	2002	BOTTEGA	Via	REBECCO	PRIMA
109	2007	ORATORIO	Via	REBECCO	PRIMA
110	2010	DELLE MORE	Via	REBECCO	PRIMA

N. ORD.	CODICE VIA	DENOMINAZIONE			CATEGORIA
1	8	BREDA	Borgo		SECONDA
2	13	PER CERESARA	Strada		SECONDA
3	27	FONTANA	Via		SECONDA
4	59	SAN LORENZO	Via		SECONDA
5	62	SLONGHINE	Via		SECONDA
6	68	DELLA VALLETTA	Strada		SECONDA
7	72	PER VOLTA MANTOVANA	Strada		SECONDA
8	1001	BARDELLONA	Strada	BIRBESI	SECONDA
9	1002	CASE DI SOTTO	Via	BIRBESI	SECONDA
10	1003	ISORELLO	Strada	BIRBESI	SECONDA
11	1004	MADONNINA	Strada	BIRBESI	SECONDA
12	1005	MARCHIONALE	Strada	BIRBESI	SECONDA
13	1006	MOLINO BIRBESI	Strada	BIRBESI	SECONDA
14	1008	PIOPPELLE	Strada	BIRBESI	SECONDA
15	1011	VILLANOVA	Strada	BIRBESI	SECONDA
16	2001	BAITE	Borgo	REBECCO	SECONDA
17	2003	CANTARANE	Via	REBECCO	SECONDA
18	2004	CASAROLE	Strada	REBECCO	SECONDA
19	2005	COLOMBAROLA	Strada	REBECCO	SECONDA
20	2006	PER MEDOLE	Strada	REBECCO	SECONDA
21	2008	POZZO	Via	REBECCO	SECONDA
22	2009	SQUADRI	Strada	REBECCO	SECONDA
23	3001	SELVARIZZO	Localita'	SELVARIZZO	SECONDA
24		tutti i vicoli chiusi anche di vie di 1° categoria			SECONDA
25		tutte le strade vicinali			SECONDA

TOTALI:	
VIE, VIALI E PIAZZE DI PRIMA CATEGORIA	110
VIE E STRADE DI SECONDA CATEGORIA	23

Guidizzolo

allegato B)

TARIFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Coeff.	Cat. 1	Cat. 2
Tariffa base	€	1,00	0,80
Ambulanti			
Entro le 12 ore fino a 15 gg.	0,26	0,260	0,208
Entro le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,20	0,200	0,160
Entro le 12 ore oltre 30 gg.	0,13	0,130	0,104
Oltre le 12 ore fino a 15 gg.	0,52	0,520	0,416
Oltre le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,40	0,400	0,320
Oltre le 12 ore oltre 30 gg.	0,26	0,260	0,208
Pubblici esercizi (tavoli sedie ecc.)			
Entro le 12 ore fino a 15 gg.	0,30	0,300	0,240
Entro le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,20	0,200	0,160
Entro le 12 ore oltre 30 gg.	0,15	0,150	0,120
Oltre le 12 ore fino a 15 gg.	0,60	0,600	0,480
Oltre le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,40	0,400	0,320
Oltre le 12 ore oltre 30 gg.	0,20	0,200	1,000
Edilizia			
Entro le 12 ore fino a 15 gg.	0,35	0,350	0,280
Entro le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,25	0,250	0,200
Entro le 12 ore oltre 30 gg.	0,20	0,200	0,160
Oltre le 12 ore fino a 15 gg.	0,70	0,700	0,560
Oltre le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,50	0,500	0,400
Oltre le 12 ore oltre 30 gg.	0,40	0,400	0,320
Ass. sportive, culturali, politiche, spettacoli viaggianti			
Entro le 12 ore fino a 15 gg.	0,15	0,150	0,120
Entro le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,10	0,100	0,080
Entro le 12 ore oltre 30 gg.	0,08	0,080	0,064
Oltre le 12 ore fino a 15 gg.	0,25	0,250	0,200
Oltre le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,20	0,200	0,160
Oltre le 12 ore oltre 30 gg.	0,15	0,150	0,120
Sottrazione area pubblica (parcheggi, ecc.)			
Entro le 12 ore fino a 15 gg.	0,15	0,150	0,120
Entro le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,10	0,100	0,080
Entro le 12 ore oltre 30 gg.	0,08	0,080	0,064
Oltre le 12 ore fino a 15 gg.	0,20	0,200	0,160
Oltre le 12 ore da 16 a 30 gg.	0,15	0,150	0,120
Oltre le 12 ore oltre 30 gg.	0,07	0,070	0,056
OCCUPAZIONI PERMANENTI			
tariffa base	€	22,00	17,60
Tende e simili	0,30	6,60	5,28
Distributore sigarette o altri prodotti	1,00	22,00	17,60
Chioschi edicole e simili	1,00	22,00	17,60
Impianti pubblicitari	2,00	44,00	35,20
Impianti distribuzione carburante	1,70	37,40	29,92
Spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,50	11,00	8,80

ELENCO DELLE VIE DEL CENTRO STORICO

- PIAZZA GUGLIELMO MARCONI
- PIAZZA ANNA B. PEZZATI
- VIA CESARE BATTISTI
- VIA GIOVANNI CHIASSI
- VIA DAMIANO CHIESA
- VIA CIRCONVALLAZIONE
- VIA FONTANA
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA VIRGINIA RIZZINI
- VIA BRUNO RODELLA
- VIA ROMA
- VIA NAZARIO SAURO
- VIA SOLFERINO
- VIA SLOINGHINE
- VIA VITTORIO VENETO
- VICOLO ORTI
- VICOLO VOLTO

COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO STORICO
AI FINI DELL'ESENZIONE COSAP

SCALA:

1:5000


ALL.

C

ESTRATTI CARTOGRAFICI

ESTRATTO CATASTALE

AREA DI CENTRO STORICO



ESTRATTO DI PGT

AMBITO TCI-CENTRO STORICO

